

# **Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi**

**(OITPA)**

Modifica del ....

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>1</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

*Art. 4 lett. a, a<sup>bis</sup> e b*

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve:

- a. dichiarare preventivamente al servizio veterinario di confine le partite soggette a visita obbligatoria almeno prima del loro arrivo;
- a<sup>bis</sup> se l'arrivo previsto delle partite è fuori dagli orari di presenza del servizio veterinario di confine, comunicare telefonicamente l'arrivo al servizio di picchetto del servizio veterinario di confine del rispettivo aeroporto, prima dell'atterraggio dell'aereo;
- b. portare le partite al controllo del servizio veterinario di confine, seguendo le istruzioni dello stesso;

*Art. 5 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli esercenti di aeroporti notificano all'UFV le imprese incaricate e segnalano loro gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2.

---

<sup>1</sup> RS 916.443.13

*Art. 6* Servizi postali e di corriere

Le imprese che offrono servizi postali e di corriere devono presentare al posto d'ispezione frontaliero designato dall'UFV le partite soggette a controllo al servizio veterinario di confine, immediatamente dopo il loro arrivo.

*Art. 7* Importazione e transito soggetti a oneri particolari

<sup>1</sup> Sono soggetti a particolari oneri l'importazione e il transito di:

- a. prodotti animali, specialmente determinati sottoprodotti di origine animale, destinati ad aziende che per l'accettazione di tali prodotti dispongono di un'autorizzazione cantonale; il DFE indica sia le partite soggette a oneri particolari, sia le categorie aziendali che necessitano di un'autorizzazione cantonale;
- b. partite da cui sono stati prelevati campioni e i cui risultati non sono ancora disponibili al momento del proseguimento del trasporto;
- c. *abrogato*
- d. partite trasportate nell'azienda di destinazione per essere sottoposte al controllo dell'igiene e all'analisi di sostanze estranee nella selvaggina di cui all'articolo 22;
- e. reimportazioni ai sensi dell'articolo 9; oppure
- f. partite destinate a Stati membri o regioni sottoposti a particolari requisiti secondo il diritto della Comunità europea.

<sup>2</sup> Dal posto d'ispezione frontaliero all'azienda di destinazione le partite devono essere trasportate in contenitori ermetici, contrassegnati e sigillati dal servizio veterinario di confine.

<sup>3</sup> Partite destinate in Svizzera vengono rilasciate dalla dogana con l'obbligo di presentarle al controllo entro tre giorni lavorativi, secondo la procedura di cui all'articolo 7. Entro 15 giorni l'autorità cantonale competente informa l'ufficio di sdoganamento dell'avvenuto controllo.

<sup>4</sup> Partite destinate in un Paese membro dell'Unione Europea devono essere trasportate con procedura T1 di cui all'articolo 2 numero 2 della Convenzione del 20 maggio 1987<sup>2</sup> relativa ad un regime comune di transito.

<sup>5</sup> Il servizio veterinario di confine comunica tramite *Traces* all'autorità cantonale competente:

- a. il Paese di destinazione, qualora fosse uno Stato membro dell'Unione Europea;
- b. il Cantone di destinazione, qualora l'azienda fosse situata in Svizzera; oppure

---

<sup>2</sup> RS 0.631.242.04

c. del posto d'ispezione frontaliero dello Stato membro dell'Unione Europea, che una partita giusta l'articolo 19 giungerà a questo posto senza una preliminare ispezione del servizio veterinario di confine.

<sup>6</sup> L'azienda di destinazione informa l'ufficio cantonale competente dell'arrivo di una partita entro un giorno lavorativo. L'ufficio cantonale, entro 15 giorni, trasmette l'informazione al posto d'ispezione frontaliero che ha comunicato la partenza della partita. L'ufficio cantonale competente verifica regolarmente, in particolare attraverso controlli del registro delle domande, se le partite sono giunte nell'azienda di destinazione.

<sup>7</sup> Se l'azienda non si attiene all'obbligo di dichiarazione, l'autorità cantonale preposta può ritirarle l'autorizzazione e infliggere le opportune sanzioni.

*Art. 7a Aziende di destinazione delle importazioni soggette a oneri particolari*

Le aziende di destinazione delle partite di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a devono disporre di un'autorizzazione delle autorità cantonali competenti. Queste ultime notificano le aziende autorizzate all'UFV. L'UFV pubblica una lista delle aziende autorizzate e la trasmette alla Commissione Europea.

*Art. 8 cpv. 1<sup>bis</sup>, cpv. 4 lett. c e cpv 5*

<sup>1bis</sup> I prodotti animali destinati al consumo umano devono provenire da Paesi che dispongono, per la categoria di prodotti in questione, di un programma nazionale autorizzato di controllo sui residui nei prodotti alimentari.

<sup>4</sup> Il DFE pubblica i riferimenti degli atti legislativi della Comunità europea concernenti:

c. i programmi nazionali autorizzati di controllo sui residui nei prodotti alimentari.

<sup>5</sup> La dichiarazione preventiva delle partite deve svolgersi ai sensi dell'articolo 21, capoversi 1-3.

*Art. 8a Carne, preparazioni e prodotti a base di carne provenienti da Paesi non soggetti al divieto di utilizzo di ormoni per il miglioramento delle prestazioni.*

<sup>1</sup> Carni, preparazioni e prodotti a base di carne dei rispettivi animali, provenienti da Paesi privi di un divieto legislativo corrispondente a quello dell'articolo 2 capoverso 3 dell'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>3</sup> sulle dichiarazioni agricole (ODAgr) per l'utilizzo di ormoni nella produzione di carne, possono essere importati esclusivamente attraverso i posti d'ispezione frontalieri degli aeroporti di Zurigo e Ginevra; fanno eccezione le partite provenienti da uno degli Stati per i quali esiste un certificato per Paesi terzi riconosciuto dall'Unione Europea.

---

<sup>3</sup> RS 916.51

<sup>2</sup> All'arrivo di partite di cui al capoverso 1, per la dichiarazione delle merci si applicano gli articoli 3 e 5 della ODAGR.

<sup>3</sup> Una volta rifatto l'imballaggio la dichiarazione deve essere nuovamente applicata su ogni imballaggio o confezione ai sensi dell'articolo 32 capoverso 4 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>4</sup> sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr).

<sup>4</sup> Parti e resti derivati dalla trinciatura o preparazione delle merci di cui al capoverso 1 possono essere venduti al consumatore finale esclusivamente presso esercizi di vendita al dettaglio e devono essere dichiarati con l'indicazione di cui al capoverso 3.

<sup>5</sup> Parti e resti che non vengono utilizzati ai sensi del capoverso 4 devono essere eliminati quali sottoprodotti della categoria 3, come previsto dall'ordinanza del 23 giugno 2004<sup>5</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA).

#### *Art. 9 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> La partita deve essere dichiarata al servizio veterinario di confine ai fini del controllo e ritrasportata, alle condizioni previste dall'articolo 7, all'azienda di provenienza indicata sul permesso d'esportazione.

#### <sup>3</sup> *Abrogato*

#### *Art. 10 Derrate alimentari destinate alla ristorazione di bordo*

<sup>1</sup> Le derrate alimentari di origine animale destinate alla ristorazione del personale o dei viaggiatori a bordo degli aeromobili operanti nel traffico internazionale, nonché gli scarti alimentari, devono restare a bordo se l'aeromobile prosegue la sua rotta oppure devono essere eliminati secondo l'articolo 13 dell'OESA<sup>6</sup>.

<sup>2</sup> Il controllo del rispetto delle prescrizioni dell'OESA spetta alle autorità cantonali competenti.

<sup>3</sup> Le aziende produttrici di derrate alimentari per la ristorazione di bordo trasmettono un dossier all'UFV contenente le modalità di smaltimento autorizzate dal Cantone. Modifiche ai termini previsti nel dossier devono essere assolutamente comunicate all'UFV.

#### *Art. 11 cpv. 1-3*

<sup>1</sup> L'UFV può, stabilendo oneri, rilasciare permessi per l'importazione di prodotti animali, che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 8 se:

- a. si tratta di campioni commerciali o sono destinati ad esposizioni; oppure

---

<sup>4</sup> RS 817.022.21

<sup>5</sup> RS 916.441.22

<sup>6</sup> RS 916.441.22

b. sono destinati a studi particolari o ad analisi.

<sup>2</sup> I prodotti animali di cui al capoverso 1 non possono essere introdotti per un utilizzo diverso da quello stabilito nel permesso. È vietato il loro utilizzo per l'alimentazione umana.

<sup>3</sup> L'UFV stabilisce, dopo aver consultato l'autorità cantonale competente, le condizioni per la riesportazione verso un Paese terzo o per l'eliminazione secondo le disposizioni dell'OESA<sup>7</sup>.

#### *Art. 14 Partite destinate a Stati membri dell'Unione europea*

<sup>1bis</sup> Alle partite destinate a Stati membri dell'Unione Europea il cui trasporto prosegue per via aerea, senza trasbordo su strada o rotaie, si applicano altresì i capoversi 2–4<sup>bis</sup>.

<sup>2</sup> La preventiva dichiarazione delle partite deve seguire la procedura prevista all'articolo 21 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo e sull'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.

<sup>3</sup> Le partite, se restano in aeroporto più di 12 ore, devono essere portate nei locali a disposizione del servizio veterinario di confine e sottoposte al controllo di quest'ultimo.

<sup>4</sup> All'interno dell'aeroporto le partite non possono lasciare il perimetro delimitato dall'Amministrazione delle dogane.

<sup>4bis</sup> Se il tempo di trasbordo eccede le 12 o le 48 ore, le imprese che prestano servizi di sdoganamento soggette all'obbligo di dichiarazione devono comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine.

#### *Art. 15 Partite destinate a un Paese terzo in transito per i Paesi membri dell'Unione Europea*

<sup>1</sup> Per le partite provenienti da Paesi terzi e destinate a un Paese terzo, che vengono trasportate attraverso uno Stato membro dell'Unione Europea, si applica l'articolo 8 capoversi 1, 3, 4 e 11–13, qualora ragioni di polizia sanitaria lo richiedano.

<sup>1bis</sup> La preventiva dichiarazione delle partite deve seguire la procedura prevista all'articolo 21 capoversi 1–3 e, in caso di trasbordo da un aeromobile a un altro, deve contenere ulteriori indicazioni sull'ora prevista del trasbordo e sull'eventuale luogo di immagazzinamento nell'area ufficiale.

<sup>2</sup> Le partite possono transitare se:

- a. la partita proviene da un Paese terzo da cui l'importazione non è vietata per ragioni di polizia sanitaria;

---

<sup>7</sup> RS 916.441.22

- b. in caso di respingimento, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione si impegna a riprendere possesso della partita e a rispedirla;
- c. si è in presenza, qualora fosse necessario, di un certificato attestante il rispetto delle garanzie sanitarie; l'UFV divulga i certificati necessari in internet.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>4</sup> Le partite non devono essere presentate al servizio veterinario di confine per il controllo fisico se:

- a. entro 12 ore vengono trasbordate da un aeromobile in un altro senza lasciare l'area ufficiale; oppure
- b. non vengono scaricate dall'aeromobile.

<sup>4bis</sup> Se il tempo di trasbordo eccede le dodici ore, le imprese che prestano servizi di sdoganamento soggette all'obbligo di dichiarazione devono comunicarlo immediatamente al servizio veterinario di confine. Tali partite devono essere portate nei locali a disposizione del servizio veterinario di confine e sottoposte al controllo di quest'ultimo.

<sup>5</sup> All'interno dell'aeroporto le partite non possono lasciare il perimetro delimitato dall'Amministrazione delle dogane, salvo che ne sia stato autorizzato il trasporto con un veicolo stradale o su rotaie.

<sup>6</sup> Per il proseguimento del trasporto a bordo di un veicolo stradale o su rotaie le partite devono:

- a. essere trasportate al posto d'ispezione frontaliero in veicoli o contenitori sigillati dalle autorità senza frazionamento né trasbordo;
- b. essere trasportate sotto controllo doganale al posto d'ispezione frontaliero dal quale lasceranno la Svizzera o l'Unione europea; e
- c. lasciare la Svizzera e l'Unione europea entro 30 giorni.

*Art. 15a* Partite destinate direttamente a un Paese terzo

<sup>1</sup> Alle partite provenienti da Paesi terzi e trasportate in seguito direttamente dalla Svizzera in un Paese terzo si applica l'articolo 15 capoversi 1 e 2-5.

<sup>2</sup>

L'UFV indica in una direttiva tecnica come effettuare la dichiarazione preventiva per tali partite.

*Art. 16 cpv. 1*

<sup>1</sup> Nei depositi doganali aperti e nei depositi franchi doganali possono essere immagazzinate soltanto le partite che sono state controllate e rilasciate dal servizio veterinario di confine. Queste partite possono essere successivamente immesse in libera pratica senza ulteriori controlli da parte del servizio veterinario di confine.

*Art. 17 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> I prodotti animali devono essere presentati, ai fini di controllo, dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento al servizio veterinario di confine nel luogo stabilito dal servizio stesso.

<sup>2</sup> L'UFV, può ridurre la frequenza dei controlli fisici in conformità con la decisione 94/360/CE della Commissione del 20 maggio 1994<sup>8</sup>.

*Art. 19 cpv. 5 abrogato*

*Art. 21 cpv. 1-3 e 8*

<sup>1</sup> Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) è compilato in tutte le sue parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 è compilata dalla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all'articolo 15a il DVCE non deve essere compilato.

<sup>2</sup> Un importatore con sede in Svizzera che importi o lasci transitare delle partite il cui peso supera i 20 chilogrammi in un Paese membro dell'Unione Europea deve compilare elettronicamente tramite *Traces* la parte 1 del DVCE. Per altre partite la parte 1 del DVCE può essere presentata in formato cartaceo.

<sup>3</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette per fax, a titolo di dichiarazione preventiva, la parte 1 del DVCE al servizio veterinario di confine prima dell'arrivo della partita.

<sup>8</sup> Per l'immagazzinamento in un deposito doganale aperto o in un deposito franco doganale in Svizzera il DVCE deve essere presentato all'ufficio doganale competente.

*Art. 25 Abrogato*

*Art. 26 Titolo mediano e cpv. 1 e 2*

Controllo del trasporto di partite destinate a Paesi terzi in transito per i Paesi Membri dell'Unione Europea

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Al trasporto di partite destinate a Paesi terzi in transito per i Paesi membri dell'Unione europea si applica la procedura T1 di cui all'articolo 2 numero 2 della Convenzione del 20 maggio 1987<sup>9</sup> relativa ad un regime comune di transito se il loro trasporto non prosegue per via aerea.

---

<sup>8</sup> Decisione della Commissione 94/360/CE del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio, GU L 158 del 25 giugno 1994, pag. 41.

<sup>9</sup> **RS 0.631.242.04**

*Da inserire dopo la sezione 6*

*Art. 32a*      Esecuzione

Per l'esecuzione dell'articolo 8<sup>bis</sup> sono competenti le autorità di controllo alimentare cantonali, se questo non è sottoposto a un'altra autorità.

II

La presente modifica entra in vigore il .....

.....

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova